SCHEDE TEMATICHE

AMBIENTE E SICUREZZA

CBAM 2027

Il **CBAM** (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) è il meccanismo europeo che applica un prezzo sulle emissioni di CO_2 incorporate nei prodotti importati da fuori Unione Europea, per equipararne i costi ambientali a quelli delle produzioni europee.

Le imprese interessate sono quelle che importano da Paesi extra-UE (es. Cina, Turchia, India, Regno Unito, USA) materie prime o semilavorati in **ferro, acciaio e alluminio** (lamiere, tubi, barre, profilati, viteria, bulloneria, fusioni).

---

1. Cosa succede nel 2027: dal monitoraggio al pagamento

Dopo la fase di rodaggio e le semplificazioni introdotte dal **Regolamento (UE) 2025/2083**, il **2027** segna l'entrata a regime effettiva degli obblighi finanziari e dichiarativi: le imprese dovranno acquistare i certificati CBAM e presentare la prima dichiarazione annuale relativa alle importazioni effettuate nel 2026.

---

2. Soglia di esenzione: 50 tonnellate

Grazie alle semplificazioni normative, le piccole importazioni sono esentate dagli adempimenti.

- **Sotto le 50 tonnellate/anno:** se l'azienda importa complessivamente **meno di 50 tonnellate** (massa netta) di prodotti CBAM in un anno solare (sommando tutte le voci doganali di ferro, acciaio e alluminio), **è esente** dall'obbligo di autorizzazione, dalla dichiarazione annuale e dall'acquisto dei certificati.
- **Attenzione al superamento:** se nel corso dell'anno una spedizione fa superare il tetto delle 50 tonnellate, l'obbligo scatta immediatamente e **in modo retroattivo** su tutto il materiale importato dal 1° gennaio dello stesso anno.
- **L'obbligo di autorizzazione:** chi prevede di superare le 50 tonnellate deve operare obbligatoriamente con la qualifica di **Dichiarante CBAM Autorizzato** (da richiedere sul portale nazionale gestito dal MASE). Importare sopra soglia senza autorizzazione comporta il blocco delle merci in dogana e pesanti sanzioni.

---

3. Le tre scadenze del 2027

Ecco i tre appuntamenti fondamentali che uffici amministrativi e logistici devono considerare:

- **1° gennaio 2027 – chiusura definitiva del portale transitorio:** viene dismesso il vecchio registro utilizzato per le comunicazioni trimestrali. Tutte le operazioni si spostano sul **Registro CBAM Definitivo**.
- **1° febbraio 2027 – apertura vendita certificati CBAM:** diventa operativa la piattaforma comune europea dove le imprese devono acquistare i certificati. Il prezzo di ciascun certificato (1 certificato = 1 tonnellata di CO_2) è calcolato settimanalmente sulla base delle aste del mercato europeo del carbonio (EU ETS).

- **30 settembre 2027 – prima dichiarazione annuale e resa certificati:** è la scadenza più importante. Entro questa data l'impresa deve:
    1. Dichiarare il totale delle merci importate nel **2026** e le relative emissioni di CO_2.
    2. Restituire un numero di certificati CBAM pari alle emissioni dichiarate.

Nota sulla gestione trimestrale nel 2027: Oltre a saldare il conto del 2026 entro settembre, durante tutto il 2027 l'impresa deve assicurarsi che, alla fine di ogni trimestre, sul proprio conto CBAM siano presenti certificati sufficienti a coprire almeno il **50% delle emissioni** legate alle importazioni effettuate dall'inizio dell'anno in corso.

---

4. Cosa fare subito in azienda

Per non farsi trovare impreparati e contenere l'impatto economico, consigliamo alle imprese di attivarsi su quattro fronti:

1. **Mappare i codici doganali (NC) e i volumi:** verificare con il proprio doganalista quali prodotti acquistati extra-UE rientrano nell'Allegato I del Regolamento CBAM (capitoli doganali 72, 73 e 76) e monitorare mensilmente il peso netto cumulato rispetto alla soglia delle 50 tonnellate.
2. **Dialogare con i fornitori extra-UE per i dati reali:** per calcolare le emissioni nel 2027 si possono usare i **dati reali** dell'impianto estero oppure i **valori predefiniti** (*default*) fissati dalla Commissione Europea. Tuttavia, i valori predefiniti subiscono una **maggiorazione punitiva (+10% per il 2026 e +20% per il 2027)**. Chiedere subito ai fornitori i dati effettivi di produzione permette di ridurre sensibilmente il numero di certificati da acquistare.
3. **Pianificare la verifica accreditata:** a partire da gennaio 2027, i dati reali comunicati dai fornitori extra-UE non possono più essere semplicemente autocertificati, ma devono essere convalidati da un **verificatore accreditato indipendente** direttamente all'interno del Registro CBAM.
4. **Verificare eventuali "Carbon Tax" già pagate all'origine:** se il produttore extra-UE ha già pagato una tassa sul carbonio nel Paese di produzione, l'importatore italiano può scontarne l'importo dai certificati CBAM da restituire (conservando la documentazione fiscale probatoria fino al 2031).

---

5. Quadro sanzionatorio: perché non rimandare

Il sistema definitivo prevede controlli incrociati tra l'Agenzia delle Dogane (ADM) e il Ministero dell'Ambiente (MASE). Le sanzioni sono severe:

- **Mancata restituzione dei certificati: 100 euro** per ogni tonnellata di CO_2 non coperta entro il 30 settembre 2027, a cui si aggiunge comunque l'obbligo di acquistare e restituire i certificati mancanti.
- **Importazione senza qualifica di Dichiarante Autorizzato (sopra le 50 tonnellate):** sanzione amministrativa da **3 a 5 volte** l'importo base (fino a **300 – 500 euro per tonnellata** di emissioni non dichiarate).

Fonti e riferimenti per approfondire

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):** portale nazionale per l'autorizzazione e la gestione del Registro Definitivo (www.ets.minambiente.it/CBAM/Definitivo)
- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM):** Circolari operative, codici doganali e istruzioni per lo sdoganamento (www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism)
- **Commissione Europea (DG TAXUD):** Normativa, Regolamento (UE) 2025/2083, FAQ tecniche e valori predefiniti (taxation-customs.ec.europa.eu)